



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

18 novembre 2014

Spiegazioni concernenti le convenzioni sulle prestazioni per i programmi d'agglomerato, Parte trasporti e insediamento, 2a generazione

Riferimento/Incarto: N031-0254

Indice

Premessa	3
1 Preambolo	4
1.1.....	4
1.2.....	4
1.3.....	4
1.4.....	4
2 Parti contraenti e obblighi	6
2.1 Parti contraenti	8
2.2 Obblighi	8
3 Misure e pacchetti di misure da attuare	11
3.1 Misure non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale	11
3.2 Prestazioni proprie, priorità A	12
3.3 Lista delle misure e dei pacchetti di misure, priorità A	12
3.4 Lista delle misure e dei pacchetti di misure, priorità B (lista B)	13
3.5 Misure (co)finanziabili mediante altri mezzi finanziari della Confederazione	14
4 Finanziamento delle misure e dei pacchetti di misure della lista A	15
4.1 Contributo	15
4.2 Accordi sul finanziamento	16
4.3 Inizio dei lavori	18
4.4 Modalità di versamento	19
5 Controllo dell'attuazione, controllo degli effetti e controlling (controllo delle scadenze, dei costi e finanziario)	20
5.1 Controllo dell'attuazione	20
5.2 Controllo degli effetti.....	20
5.3 Controlling	20
5.4 Controlli a campione.....	21
6 Adempimento, adempimento parziale o inadempimento della convenzione sulle prestazioni 22	
6.1 Adempimento della convenzione	22
6.2 Adempimento parziale o inadempimento della convenzione	24
6.3 Considerazione dello stato di attuazione delle misure nell'ambito della valutazione del programma d'agglomerato di generazioni successive	27
7 Modifica della convenzione sulle prestazioni	28
7.1 Modifica ordinaria della convenzione sulle prestazioni	28
7.2 Modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni	28
8 Clausola di salvaguardia	29
9 Diritto applicabile e rimedi giuridici	29
9.1.....	29
9.2.....	29
10 Entrata in vigore della convenzione sulle prestazioni	29
11 Ordine di importanza	29
Allegato 1 (lista di misure e pacchetti di misure per l'attuazione della strategia CP)	29
Allegato 6 (Lista delle misure della convenzione sulle prestazioni di 1a generazione che non possono definitivamente essere realizzate entro il 2027 (CP 1a generazione cap. 3)	30

Premessa

Il fondo infrastrutturale, basato sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), costituisce lo strumento finanziario con il quale la Confederazione contribuisce, tra l'altro, al finanziamento delle infrastrutture dei trasporti negli agglomerati. Come previsto dalla NPC, la priorità è stata posta sull'efficacia (cfr. cap. 1). L'esame dei programmi d'agglomerato da parte della Confederazione comprende in particolare l'efficacia delle misure proposte (rapporto costi-benefici) e dell'intero programma.

I programmi d'agglomerato, Parte trasporti e insediamento, di 2a generazione sono stati elaborati e valutati alla luce delle basi giuridiche (cfr. cap. 1.3 delle istruzioni ARE 2010¹).

Le convenzioni sulle prestazioni e gli accordi sul finanziamento devono garantire l'attuazione di tutte le misure cofinanziate e non cofinanziate che hanno avuto rilevanza (sulla base dei documenti summenzionati) ai fini della fissazione dell'aliquota di contribuzione per il programma d'agglomerato.

Il presente rapporto esplicativo commenta i singoli capitoli della convenzione sulle prestazioni allo scopo di facilitarne la comprensione e l'applicazione. Esso si rivolge a tutte le parti coinvolte nei programmi d'agglomerato, sia dal lato della Confederazione sia da quello dell'agglomerato.

¹ Istruzioni del 14 dicembre 2010 per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2^a generazione (istruzioni ARE dicembre 2010). <http://www.aren.admin.ch/themen/agglomeration/00626/01680/index.html?lang=it>.

1 Preambolo

1.1

I programmi d'agglomerato Parte trasporti e insediamento devono consentire di attuare le direttive formulate come esposto di seguito nel messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (FF 2005 5349, p. 6168): *«I contributi federali non sono versati per singoli progetti, bensì per programmi che contengono misure infrastrutturali destinate al traffico nell'area del rispettivo agglomerato. Questi programmi d'agglomerato Parte Ordinamento del territorio e Trasporti consentono di coordinare l'intervento dei diversi enti responsabili e di armonizzarlo con gli obiettivi di pianificazione del territorio. A questi programmi la Confederazione pone esigenze in materia di trasporti e di pianificazione del territorio. Le esigenze metodologiche sono definite in uno strumento di lavoro ausiliario.»* Il messaggio del 2 dicembre 2005 relativo al fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato e la rete di strade nazionali (Fondo infrastrutturale) (FF 2006 701) rimanda esplicitamente al messaggio concernente la NPC summenzionato.

I programmi d'agglomerato combinano misure legate ai trasporti con misure di pianificazione territoriale (misure d'insediamento e misure paesaggistiche). Non tutte le misure vengono cofinanziate dalla Confederazione. Il capitolo 3 della convenzione sulle prestazioni ha lo scopo di evidenziare il piano globale di un programma d'agglomerato che è stato esaminato e valutato nell'ambito della convenzione sulle prestazioni. Esso comprende misure di 2a generazione (cap. 3.1), prestazioni proprie con priorità A di 2a generazione (cap. 3.2), misure e pacchetti di misure con priorità A (lista A di 2a gen., cap. 3.3) nonché misure e pacchetti di misure con priorità B (lista B di 2a gen., cap. 3.4). Alle misure (co)finanziabili mediante altri mezzi della Confederazione si accenna invece nel capitolo 3.5; queste misure sono elencate nel rapporto d'esame della Confederazione del 2014. Si accenna altresì alle misure della convenzione sulle prestazioni di 1a generazione che, a eccezione delle misure con priorità B, sono pure parte integrante di questo piano globale.

Tutte le misure sono state considerate nell'ambito della valutazione del rapporto costi-benefici che ha portato alla fissazione dell'aliquota di contribuzione; ciascuna categoria di misure elencata nel capitolo 3 è pertanto estremamente importante. L'impegno di cui ai capitoli 2.2.2 e 2.2.3 garantisce nei limiti del possibile il rispetto del principio della parità di trattamento a tutti gli agglomerati.

1.2

Nessun commento.

1.3

Nessun commento.

1.4

Molti programmi d'agglomerato di 2a generazione si basano su un programma d'agglomerato di 1a generazione. I costi e i benefici dei programmi d'agglomerato di 2a generazione sono stati valutati tenendo in considerazione le misure conformemente alla convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato di 1a generazione (cap. 3 escluse le misure con priorità B, cfr. cap. 3.4 della convenzione sulle prestazioni di 1a gen.). In altre parole le convenzioni sulle prestazioni di 1a e di 2a generazione sono strettamente correlate.

Al fine di contenere le spese amministrative e considerare alla pari tutti gli attori coinvolti nell'attuazione dei programmi d'agglomerato (in particolare anche nell'ambito di un agglomerato), l'attuazione delle misure di 1a e di 2a generazione deve avvenire in base alle medesime regole.

Per questi motivi, le disposizioni di cui ai capitoli 4.2. (accordi sul finanziamento) e 5 (controllo dell'attuazione, controllo degli effetti e controlling) della convenzione sulle prestazioni di 2a generazione devono applicarsi *mutatis mutandis* alle misure del programma d'agglomerato di 1a generazione. Questo significa che nonostante il contenuto delle disposizioni contrattuali corrispondenti sia incentrato sulle misure di 2a generazione, tali disposizioni vanno applicate anche a misure di 1a generazione, sempre che la sostanza della regolamentazione possa essere mantenuta invariata. Le regolamentazioni corrispondenti sono state adattate in base alle esperienze maturate nell'ambito della 1a generazione.

Le liste delle misure della convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato di 1a generazione sono state verificate in data XXX. A tale proposito, nell'allegato 5/6 sono state elencate le misure che non possono definitivamente essere realizzate entro il 2027. I mezzi riservati per queste misure vengono liberati.

Non è necessario un adattamento (parallelo) della convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato di 1a generazione. Con l'approvazione della presente convenzione sulle prestazioni le parti contraenti accettano che le disposizioni di cui ai capitoli 4.2 e 5 della presente convenzione siano applicate per analogia anche alle misure della convenzione sulle prestazioni di 1a generazione. Le regole corrispondenti della convenzione sulle prestazioni di 1a generazione sono dunque dichiarate nulle.

2 Parti contraenti e obblighi

Chiarimento dei concetti di «ente responsabile», «parte contraente» e «firmatario della convenzione sulle prestazioni»

Ordinanza e commento all'ordinanza

- Per quanto riguarda l'ente responsabile, l'articolo 23 OUMin² dispone quanto segue:
*«¹ La pianificazione e la realizzazione dei programmi d'agglomerato competono agli enti responsabili. Essi sono segnatamente responsabili dell'opportunità e della correttezza tecnica delle singole parti del programma.
² L'ente responsabile garantisce l'obbligatorietà del programma d'agglomerato e provvede alla sua realizzazione coordinata.»*
- Le spiegazioni riguardanti l'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata specificano, in relazione all'articolo 23 capoverso 2 OUMin, quanto segue:
«Gli organi responsabili sono competenti per la pianificazione e la realizzazione dei programmi d'agglomerato e fungono da partner della Confederazione. I Cantoni stabiliscono le condizioni quadro determinanti per la costituzione degli enti responsabili. Nel caso di programmi d'agglomerato intercantionali o internazionali, deve parimenti essere designato un ente responsabile autorizzato ad agire come partner della Confederazione. L'ente responsabile deve essere in grado, sotto il profilo giuridico e organizzativo, di coordinare e realizzare in modo vincolante la convenzione sulle prestazioni attinente al programma d'agglomerato. Esso è responsabile dell'opportunità e della correttezza tecnica dei progetti infrastrutturali.»

Osservazione/Conclusione

- ⇒ L'OUMin si fonda sul presupposto secondo cui per ciascun agglomerato vi è un solo ente responsabile sia della pianificazione che dell'attuazione di un determinato programma d'agglomerato (che dispone anche delle competenze necessarie a tale scopo). La prassi adottata oggi è tuttavia ben distante da questa visione ideale: i programmi d'agglomerato riguardano principalmente ambiti di competenza dei Cantoni e dei Comuni. Nessun agglomerato dispone di un ente responsabile *competente* per la pianificazione e l'attuazione dei programmi che abbia tutte le competenze decisionali necessarie per l'elaborazione e l'attuazione di un programma d'agglomerato al posto delle autorità interessate (i Cantoni, eventualmente una corporazione regionale, i Comuni). Non è inoltre da prevedere che a breve o medio termine vengano costituiti enti responsabili di questo tipo. L'articolo 23 OUMin è pertanto da interpretare in modo pragmatico.
- ⇒ Lo scopo principale perseguito dalla Confederazione è quello di assicurare che un singolo ente responsabile per agglomerato possieda la *leadership* nell'avvio e nell'attuazione del programma d'agglomerato. L'obbligatorietà del programma d'agglomerato si considera garantita ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 OUMin non appena l'ente responsabile dimostra che gli organi (interni) competenti delle autorità coinvolte hanno approvato il programma d'agglomerato e si sono impegnati a *esigere* dagli organi (interni) competenti le decisioni necessarie per l'attuazione del programma d'agglomerato. Di regola è da presumere che per l'elaborazione del programma d'agglomerato siano competenti gli esecutivi. Per l'attuazione delle singole misure saranno invece responsabili di norma organi del legislativo (Parlamento, aventi diritto al voto; cfr. cap. 2.2.1).

A. Ente responsabile

Principi

- Come già accennato sopra, non viene dato per scontato che l'ente responsabile disponga di tutte le competenze necessarie per l'avvio e l'attuazione del programma d'agglomerato. Queste possono essere limitate piuttosto a una funzione di mediazione tra le autorità (Cantone/i, eventualmente l'ente regionale e i Comuni) competenti per le decisioni di pianificazione e di credito e l'Amministrazione federale.
- Non è inoltre neppure escluso che l'ente responsabile disponga di proprie competenze decisionali; ciò presuppone peraltro che queste competenze siano attribuite all'ente responsabile nel diritto cantonale o comunale. Quante più competenze (delle autorità coinvolte) vengono trasferite all'ente responsabile, tanto maggiore è l'efficienza con cui quest'ultimo è in grado di operare.

² Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin, RS 725.116.21)

Cantone	<ul style="list-style-type: none"> Qualora nessuna struttura disponga delle competenze necessarie per avviare e attuare il programma d'agglomerato, la Confederazione presupporrà che la <i>responsabilità per il programma d'agglomerato compete al Cantone</i>.
Ente regionale	<ul style="list-style-type: none"> Un ente regionale di diritto pubblico o privato può essere nominato ente responsabile del programma d'agglomerato se tale compito gli è stato assegnato secondo le norme del diritto cantonale.
B. Parti contraenti	
Principi	<ul style="list-style-type: none"> Le parti contraenti sono persone giuridiche che agiscono attraverso i propri organi. Può essere parte contraente solo chi possiede la capacità giuridica, ossia chi è autorizzato e vincolato da un contratto. La competenza per la presa di decisioni relative alla stipulazione del contratto si rifà alle basi giuridiche delle parti contraenti.
Cantone	Parte contraente della Confederazione è prima di tutto il <u>Cantone</u> , da un lato perché il programma d'agglomerato tocca in misura rilevante competenze di tipo cantonale (p. es. i trasporti pubblici), dall'altro perché ai sensi dell'articolo 17 b capoverso 1 LUMin ³ la Confederazione versa i contributi per il tramite dei Cantoni agli enti responsabili. Se il diritto cantonale non prevede nessun'altra organizzazione, il Cantone è inoltre autorizzato e tenuto a operare in qualità di ente responsabile del programma d'agglomerato.
Agglomerati intercantionali	Nel caso di agglomerati intercantionali, <u>più Cantoni</u> possono essere parti contraenti della Confederazione.
Enti regionali	<u>Gli enti regionali (p. es. associazioni, conferenze regionali ecc.) possiedono la personalità giuridica</u> e possono pertanto essere a loro volta parti contraenti. Essi possono tuttavia impegnarsi contrattualmente solo nella misura in cui dispongono delle relative competenze decisionali.
Strutture di cooperazione regionali <u>prive di personalità giuridica</u>	Nella misura in cui <u>una struttura regionale non dispone della personalità giuridica (p. es. una semplice società nell'ambito di una cooperazione basata su un contratto)</u> , essa non può essere parte contraente della Confederazione.
Imprese di trasporto	Con questo sistema le <u>imprese di trasporto</u> fungono unicamente da incaricate delle diverse autorità, per cui non possono essere parti contraenti delle convenzioni sulle prestazioni. Esse saranno tuttavia parti contraenti degli accordi sul finanziamento (cfr. art. 17 b cpv. 3 LUMin).
C. Firmatari della convenzione sulle prestazioni	
<ul style="list-style-type: none"> I <u>firmatari</u> non coincidono necessariamente con le <u>parti contraenti</u>. La questione relativa ai detentori del diritto di firma deve essere inoltre distinta da quella relativa all'<u>organo (internamente) competente per la stipulazione del contratto di una parte contraente</u>. La firma attesta l'esistenza di una decisione presa dall'organo (interno) competente di una parte contraente. L'organo competente per la stipulazione del contratto e la persona tenuta ad attestare con la propria firma l'esistenza di un'opportuna decisione emergono dalle basi giuridiche (interne) della parte contraente. 	
D. Interlocutore (un'unica persona di contatto)	
<ul style="list-style-type: none"> La Confederazione esige un unico interlocutore per ciascun agglomerato. Tale interlocutore svolge una funzione di mediazione nell'ambito della comunicazione generale tra il partner locale (Cantone/i, eventualmente ente regionale e Comuni) e la Confederazione per l'elaborazione e l'attuazione del programma d'agglomerato. Esso non deve necessariamente disporre di personalità giuridica; così, ad esempio, diversi Cantoni possono nominare quale interlocutore per la Confederazione una commissione o una succursale comune. 	

³ Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin, RS 725.116.2)

2.1 Parti contraenti

2.1.1 Questo capitolo rimanda alla base giuridica che stabilisce la competenza del DATEC per la stipulazione della convenzione sulle prestazioni (art. 24 cpv. 1 OUMin). Gli accordi sul finanziamento vengono stipulati tra gli enti responsabili del Cantone e l'Ufficio federale competente (UFT/USTRA) (art. 24 cpv. 4 OUMin).

2.1.2 Questo capitolo si rifà alla base giuridica da cui deriva la competenza per la stipulazione della convenzione sulle prestazioni da parte del/dei Cantone/i. Di regola il Consiglio di Stato sarà l'organo «competente all'interno del Cantone». È tuttavia anche possibile che il diritto cantonale attribuisca la competenza al legislativo o preveda una delega di competenze a favore di un altro ente (p. es. direzione/dipartimento ecc.). Per i firmatari del Cantone, oltre alla base giuridica che sancisce la competenza dell'organo incaricato di agire occorre citare anche la base giuridica da cui risulta il potere di firma (cfr. cap. 2 lett. C).

Al capitolo 2.1.2 si tratta di indicare il decreto del Consiglio di Stato [data] e, in caso di delega di competenza, la base legale con i relativi riferimenti (p. es. art. xy della legge Z del [data], raccolta sistematica). L'allegato deve contenere soltanto le basi giuridiche che non sono contenute nella raccolta delle leggi cantonali (p. es. un accordo).

2.1.3 Questo capitolo si rifà alle basi giuridiche (p. es. statuti, regolamenti ecc.) da cui emerge la competenza per la stipulazione della convenzione sulle prestazioni da parte dell'ente regionale. Se le basi giuridiche non rientrano nella raccolta delle leggi cantonali, esse devono essere aggiunte in allegato.

2.2 Obblighi

2.2.1 Nessun commento.

2.2.2 Con la conclusione della convenzione sulle prestazioni il Cantone si impegna ad avviare e attuare le misure e i pacchetti di misure per i quali è competente il Cantone secondo la divisione dei compiti interna allo stesso. Sono fatte salve le decisioni inerenti alla pianificazione e al finanziamento degli organi competenti. Sono fatte salve le decisioni di approvazione dei piani e le decisioni finanziarie da parte degli organismi preposti. Poiché è scontato che sia fatta riserva dei permessi di costruzione, essi non sono oggetto del capitolo 2.2.2. Non di rado il legislativo (Parlamento o aventi diritto al voto) sarà responsabile delle decisioni concernenti l'attuazione (decisioni di spesa a partire da un determinato importo, adozione di basi legali inerenti alla pianificazione o decisioni di diritto di vigilanza [che possono eventualmente prevalere rispetto alle decisioni di Comuni che non onorano i loro impegni se il diritto cantonale prevede questa possibilità]).

A differenza del contenuto della convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato di 1a generazione, non si parla più di «introduzione e realizzazione» delle misure, bensì di «avvio e attuazione» delle stesse. Sono stati dunque introdotti termini più appropriati. A livello contenutistico non è tuttavia prevista alcuna modifica.

L'impegno ai sensi del capitolo 2.2.2 continuerà a essere considerato sufficiente se l'organo che agisce per conto del Cantone si è impegnato a richiedere, a tempo debito, agli organi internamente competenti le decisioni (inerenti alla pianificazione o al finanziamento) necessarie per l'attuazione.

Ogni misura e ogni pacchetto di misure del programma d'agglomerato elencati nella tabella 3.3 della convenzione sulle prestazioni sarà oggetto in un secondo tempo di un accordo sul finanziamento (per ulteriori informazioni si rimanda al cap. 4.2).

- 2.2.3 La Confederazione esaminerà se l'impegno preso dai Comuni svizzeri e dagli enti internazionali è nel complesso sufficiente ad assicurare l'attuazione dell'intera strategia del programma d'agglomerato. Gli obblighi riguardano in particolare le misure di cui ai capitoli 3.1 (orizzonte temporale A), 3.2 e 3.3. Se la Confederazione ritiene che questo impegno sia insufficiente, può rinunciare a sottoscrivere la convenzione sulle prestazioni oppure procrastinarla fino all'adempimento di questa condizione. La Confederazione effettua una valutazione globale che tiene conto di tutti gli strumenti a disposizione degli agglomerati. L'obiettivo è raggiungere un grado di comparabilità degli impegni tra i Comuni.

Il Cantone non può assumersi personalmente questo impegno dei Comuni e degli enti internazionali; il regolamento delle competenze interno al Cantone non può essere inoltre trattato nell'ambito di un negozio giuridico bilaterale. Il Cantone o l'ente regionale deve tuttavia fornire la prova che gli enti competenti hanno preso le opportune decisioni per il rispettivo ambito di competenze.

L'impegno ai sensi del capitolo 2.2.3 per le misure 3.1 (orizzonte temporale A), 3.2 e 3.3 è considerato sufficiente se i Comuni che partecipano al programma d'agglomerato (o gli enti internazionali) si sono impegnati, nel quadro delle loro competenze, a richiedere a tempo debito agli organi interni competenti le decisioni (inerenti alla pianificazione e al finanziamento) necessarie per l'attuazione.

Sono fatte salve le decisioni inerenti alla pianificazione e al finanziamento degli organi competenti.

Se le misure sono riprese in uno strumento di pianificazione sovraordinato e vincolante per le autorità (piano direttore cantonale o regionale), la Confederazione reputa sufficiente l'impegno sotto il profilo del diritto inerente alla pianificazione. È tuttavia necessario l'obbligo supplementare dei Comuni a richiedere le ulteriori decisioni (inerenti in particolare al finanziamento) necessarie per l'attuazione.

Se un ente regionale firma a sua volta la convenzione sulle prestazioni, occorre stabilire chiaramente se le decisioni necessarie debbano essere fornite dal Cantone o da tale ente regionale.

In conclusione, la Confederazione finanzia solo misure o pacchetti di misure di agglomerati per cui i Comuni svizzeri e gli enti internazionali hanno sottoscritto impegni sufficienti. Nell'ambito della valutazione in relazione alla sufficienza degli impegni sottoscritti, la Confederazione prenderà in considerazione anche le circostanze concrete nei singoli agglomerati. In particolare si potrebbe giustificare l'impiego di parametri meno rigidi per singoli agglomerati, Comuni ed enti internazionali situati al di fuori del perimetro UST o all'estero, che pertanto nell'ambito del programma d'agglomerato hanno beneficiato a malapena di sussidi federali e che ciò nonostante sono tenuti ad adottare misure considerevoli o prestazioni proprie non cofinanziabili (cfr. cap. 3.1). Allo stesso modo, in singoli casi possono essere fissati parametri meno rigorosi qualora misure considerevoli per le quali è stato richiesto un cofinanziamento siano state integrate nella convenzione sulle prestazioni quali misure non cofinanziate o quali prestazioni proprie (cfr. cap. 3.2) e qualora le parti contraenti siano in grado di fornire la prova che la misura corrispondente sarebbe insostenibile senza la partecipazione finanziaria della Confederazione.

- 2.2.4 L'impegno del Cantone (o eventualmente dell'ente regionale che firma a sua volta la convenzione) non è limitato alla conferma dell'esistenza delle decisioni secondo il capitolo 2.2.3, ma comprende anche il proseguimento e la sorveglianza, vale a dire il reporting nei confronti della Confederazione e l'obbligo, nell'eventualità in cui al momento dell'attuazione dovessero presentarsi dei problemi (p. es. in seguito

all'uscita di un Comune), di intraprendere tutti i passi necessari (e possibili sotto il profilo legale) per non mettere a rischio la convenzione sulle prestazioni. Ciò che è necessario (e giuridicamente possibile) è desumibile dal diritto cantonale. Questo capitolo può giustificare ad esempio l'obbligo alla verifica da parte del Cantone di misure di diritto di vigilanza (nel senso di una gestione eccessiva sul piano giuridico di decisioni comunali) qualora il diritto cantonale preveda questa possibilità. Per i casi in cui non esistono strumenti giuridici agevoli, questo capitolo contiene almeno l'obbligo a prestare opera di persuasione a livello politico.

3 Misure e pacchetti di misure da attuare

Tutte le categorie di misure elencate nel presente capitolo nonché nel capitolo 3 della convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato di 1a generazione (eccetto le misure con priorità B conformemente al capitolo 3.4) sono state considerate nella valutazione costi-benefici, determinante ai fini della definizione delle aliquote di contribuzione; esse sono pertanto tutte rilevanti. L'impegno ad attuarle garantisce inoltre il principio di parità di trattamento di tutti gli agglomerati (cfr. cap. 1.1).

Queste misure di 1a e 2a generazione saranno oggetto del reporting sull'attuazione che costituirà parte di un eventuale programma d'agglomerato di 3a generazione. Se le misure (o pacchetti di misure) di 2a generazione saranno attuate solo in parte, ciò verrà considerato all'atto della definizione dell'aliquota di contribuzione delle generazioni successive (cfr. cap. 5.1 e 6.3). Inoltre, ciò può causare la sospensione, la riduzione o la soppressione di contributi federali (cfr. cap. 6.2).

Rispetto alla convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato di 1a generazione, la terminologia delle categorie di misure è stata resa più precisa al fine di evitare equivoci (per ulteriori informazioni si consulti il rapporto esplicativo del 2014 concernente l'esame dei programmi d'agglomerato, cap. 3.2).

3.1 Misure non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale

Caratteristiche delle misure non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale

In virtù delle disposizioni di legge, le misure elencate nel capitolo 3.1 non possono essere finanziate tramite il fondo infrastrutturale, in particolare perché non concernono alcuna infrastruttura di traffico (art. 1 cpv. 2 lett. c LFIT⁴; *p. es. misure relative agli insediamenti e ai paesaggi, spese di progetto e misure relative alla gestione della mobilità che non implicano costi per le infrastrutture stradali e ferroviarie*) oppure perché in Svizzera, conformemente all'Ufficio federale di statistica (UST), i loro effetti principali non si possono constatare all'interno di un perimetro d'agglomerato. In questa categoria vengono elencate anche ulteriori misure non notificate dall'agglomerato per il cofinanziamento da parte della Confederazione.

Scopo dell'integrazione di queste misure nella convenzione sulle prestazioni

I programmi d'agglomerato mirano a un'armonia ottimale tra le misure relative agli insediamenti, ai paesaggi e al traffico, come pure a una coordinazione delle misure di tutte le categorie che includa tutti i vettori di trasporto. Queste misure sono state considerate per la determinazione dell'aliquota di contribuzione. Se venissero attuate soltanto le misure cofinanziate, gli effetti delle misure non cofinanziabili e quelli del programma globale si ridurrebbero notevolmente e la motivazione dell'impegno della Confederazione sarebbe messo in discussione. L'attuazione di queste misure costituisce pertanto un requisito per il cofinanziamento di ulteriori misure da parte della Confederazione. Per questo motivo, le misure elencate qui di seguito saranno oggetto del reporting sull'attuazione. Inoltre, saranno anche parte integrante di un eventuale programma d'agglomerato di 3a generazione.

Conformità con la nuova legislazione sulla pianificazione del territorio

L'elenco delle misure non è correlato ad alcuna dichiarazione sulla loro conformità con la nuova legislazione sulla pianificazione del territorio. È naturale che la pianificazione e la

⁴ Legge sul fondo infrastrutturale del 6 ottobre 2006 (LFIT; RS 725.13)

realizzazione di tutte le misure debba avvenire in conformità con le basi legali (segnatamente la nuova legislazione sulla pianificazione del territorio della Confederazione, ma anche i piani direttivi cantonali modificati di conseguenza).

Orizzonte temporale fissato per l'attuazione delle misure

In caso di misure non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale non è previsto alcun cofinanziamento da parte della Confederazione. Se esse dipendono da una misura cofinanziata, è necessario un coordinamento.

L'orizzonte temporale corrisponde all'anno in cui deve avere inizio l'attuazione delle misure infrastrutturali o l'elaborazione della pianificazione dell'insediamento (piano di utilizzazione). Quale orizzonte temporale vale quello riportato nella tabella. Se il programma d'agglomerato non contiene alcuna indicazione sull'orizzonte temporale e se nemmeno nella convenzione sulle prestazioni è stato concordato un orizzonte temporale per una misura concreta, vale l'orizzonte temporale massimo fissato al 1° gennaio 2022. Gli incarichi permanenti vanno definiti come tali nella tabella, in cui occorre anche fornire informazioni in merito allo stato d'attuazione (misura realizzata, misura in fase di realizzazione).

Organismo competente per il coordinamento del programma d'agglomerato

La Confederazione intende ridurre al minimo il numero di interlocutori. Il numero di attori deve essere pertanto limitato il più possibile. Per le misure non cofinanziabili tramite il fondo infrastrutturale, la Confederazione stabilisce che l'agglomerato designi un organismo competente per il coordinamento. Essa prevede un unico organismo per tutte le misure di insediamento nonché un unico organismo per tutte le misure adottate nel settore dei trasporti. Questo organismo può corrispondere a un ente cantonale o a un organismo di un ente regionale. Per gli agglomerati intercantionali e internazionali possono essere concesse deroghe.

3.2 Prestazioni proprie, priorità A

Caratteristiche delle prestazioni proprie

Le misure elencate nel capitolo 3.2 non sono cofinanziate in virtù del principio di sussidiarietà e della definizione delle priorità delle misure dettata dai mezzi limitati del fondo infrastrutturale (per ulteriori informazioni si rimanda al rapporto esplicativo del 2014 sull'esame dei programmi d'agglomerato, cap. 3.6, p. 9).

Scopo dell'integrazione di queste misure nella convenzione sulle prestazioni

I programmi d'agglomerato mirano a un'armonia ottimale tra le misure relative agli insediamenti, ai paesaggi e al traffico, come pure a una coordinazione delle misure di tutte le categorie che includa tutti i vettori di trasporto. Se venissero attuate soltanto le misure cofinanziate, gli effetti delle misure non cofinanziabili e quelli del programma globale si ridurrebbero notevolmente e la motivazione dell'impegno della Confederazione sarebbe messo in discussione. L'attuazione di queste misure costituisce pertanto un requisito per il cofinanziamento di ulteriori misure da parte della Confederazione. Per questo motivo, le misure elencate qui di seguito saranno oggetto del reporting sull'attuazione. Inoltre, saranno anche parte integrante di un eventuale programma d'agglomerato di 3a generazione.

3.3 Lista delle misure e dei pacchetti di misure, priorità A

Caratteristiche delle misure e dei pacchetti di misure, priorità A

Per le misure con priorità A è previsto un cofinanziamento. I costi d'investimento stabiliti sono stati calcolati sulla base dei costi fissati nel 2011/2012. Il risultato è riportato negli

allegati al messaggio concernente il decreto federale che libera i crediti a partire dal 2015 (FF 2014 2273). I contributi elencati per le misure della lista A negli allegati a tale messaggio e ripresi nella tabella riportata nel capitolo 3.3 corrispondono all'importo massimo assegnato a ciascuna misura (cfr. cap. 4.1.4 della convenzione sulle prestazioni). A essi vengono inoltre sommati l'IVA e il rincaro. Il calcolo di questi due elementi è parte integrante del controlling del capitolo 5.3 della convenzione sulle prestazioni.

Misure che vanno esaminate dall'UFAM a titolo preliminare

Conformemente al numero 11.2 dell'allegato dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA), l'impatto delle strade principali costruite mediante contributi della Confederazione (art. 12 della legge concernente i dazi sui carburanti) deve essere esaminato in relazione alle disposizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente. In questo contesto occorre sentire l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Inoltre, le infrastrutture stradali (comprese le misure di traffico lento) che rientrano nei compiti della Confederazione secondo l'articolo 2 capoverso 1c della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e potrebbero coinvolgere un inventario della Confederazione protetto sul piano del paesaggio o del biotopo, vanno sottoposte all'UFAM per presa di posizione conformemente all'articolo 3 della LPN. Le infrastrutture ferroviarie vengono autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT), sempre che il parere dell'UFAM possa essere garantito. Le misure contrassegnate con un asterisco (*) all'interno della tabella sono quelle che durante la procedura di esposizione devono essere sottoposte all'UFAM per un parere.

Organismo competente per il coordinamento del programma d'agglomerato

La Confederazione intende ridurre al minimo il numero di interlocutori. Il numero di attori deve essere pertanto limitato il più possibile. Per le misure e i pacchetti di misure contenute nella lista A, la Confederazione esige che l'agglomerato designi un organismo competente per il coordinamento. Le competenze devono essere assegnate a enti cantonali, poiché gli accordi sul finanziamento sono stipulati con il Cantone. Per gli agglomerati intercantonali e internazionali, oppure per gli accordi sul finanziamento che vengono conclusi con un'impresa di trasporto, vengono concesse delle deroghe (per ulteriori informazioni cfr. cap. 4.2.1).

3.4 Lista delle misure e dei pacchetti di misure, priorità B (lista B)

In alcuni programmi d'agglomerato, determinate misure della lista B sono decisive per il programma globale e hanno rivestito un ruolo importante nella definizione dell'aliquota di contribuzione. Ai fini dell'esame, i costi delle liste A e B di 2a generazione, come pure i costi della lista A di 1a generazione, sono stati sommati tra loro. A fronte della loro importanza, le misure della lista B sono riportate all'interno della convenzione sulle prestazioni, anche se i costi non sono ancora stati fissati e il contributo della Confederazione non è ancora stato assicurato. Per quanto riguarda le misure della lista B, gli importi elencati negli allegati al messaggio menzionato nel capitolo 3.3 servono unicamente da riferimento. Dato che i mezzi finanziari del fondo infrastrutturale sono stati sfruttati quasi al massimo dopo la 2a generazione, devono essere stanziati nuovi fondi. A tal fine la Confederazione ha elaborato il progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. Al momento della firma della presente convenzione sulle prestazioni non sono ancora state convenute le rispettive basi legali, per questo motivo non è ancora garantito lo stanziamento di questi nuovi fondi. In futuro, di principio le misure relative alle ferrovie saranno cofinanziate tramite il fondo per l'infrastruttura ferroviaria. Nelle istruzioni di 3a generazione saranno riportate indicazioni più precise.

Anche i Cantoni non si assumono alcun impegno esplicito per l'effettiva realizzazione di queste misure. Le indicazioni relative ai costi hanno unicamente carattere indicativo. È previsto peraltro che queste misure vengano valutate nell'ambito di eventuali programmi

d'agglomerato di 3a generazione, dato che i programmi d'agglomerato devono essere elaborati con un orizzonte temporale di lungo termine. Un'eventuale modifica o una rinuncia a una misura della lista B dovrà essere accuratamente motivata da parte dell'agglomerato.

Le misure della lista B verranno rivalutate nell'ambito del processo di esame degli eventuali programmi d'agglomerato di 3a generazione (cfr. cap. 7.1.1). Il capitolo 3.4 è limitato alle misure contenute nella lista B di 2a generazione e non si esprime in merito alle nuove misure che possono essere proposte per la 3a generazione. Le misure della lista B rielaborate e le nuove misure verranno tuttavia esaminate congiuntamente, ossia contemporaneamente e in base agli stessi criteri.

3.5 Misure (co)finanziabili mediante altri mezzi finanziari della Confederazione

Nessun commento.

4 Finanziamento delle misure e dei pacchetti di misure della lista A

4.1 Contributo

Il traffico d'agglomerato è un compito dei Cantoni e dei Comuni. Il ruolo della Confederazione non è quello di committente, ma di erogatore di sussidi. Essa corrisponde il suo contributo sotto forma di sussidio sulla base delle richieste inoltrate dagli enti responsabili. La convenzione sulle prestazioni si basa sull'articolo 16 capoverso 2 LSU⁵ e costituisce pertanto un accordo di sussidio ordinario. Essa non rappresenta invece un accordo di programma ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 LSU.

4.1.1 Per le modalità si consulti il commento relativo al capitolo 4.2.1.

4.1.2 Nessun commento.

4.1.3 Nessun commento.

4.1.4 Cfr. il commento relativo al capitolo 3.3.

Non sussiste alcuna base legale relativa all'assunzione da parte della Confederazione di eventuali rischi connessi a dei costi o di costi aggiuntivi. Il traffico d'agglomerato rimane un compito dei Cantoni e dei Comuni, la Confederazione garantisce solamente un sostegno. Il ruolo della Confederazione non è quello di committente, ma di erogatore di sussidi. Essa corrisponde il suo contributo sotto forma di sussidio sulla base delle richieste inoltrate entro la fine del 2011 o la metà del 2012. Eventuali costi supplementari sono quindi a carico dei Cantoni e dei Comuni. Poiché il fondo in generale e la parte destinata al traffico d'agglomerato sono limitati sul piano finanziario, la ripresa di ulteriori costi (costi supplementari, superamento dei costi) da parte della Confederazione andrebbe a scapito di misure e agglomerati fino a oggi non considerati.

4.1.5 Se i costi per l'attuazione di una misura o di un pacchetto di misure (esclusa l'IVA e il rincaro) sono più contenuti dell'importo massimo corrispondente fissato al capitolo 3.3 della convenzione sulle prestazioni, la Confederazione riprende solo una componente dei costi conformemente all'aliquota di contribuzione deciso dal Parlamento.

4.1.6 La Confederazione cofinanzia soltanto i costi computabili e comprovati, ossia i costi effettivamente sostenuti, ai sensi dell'articolo 21 OUMin.

L'UFT e l'USTRA stanno elaborando un promemoria sull'applicazione dell'articolo 21 OUMin, al fine di migliorare la trasparenza e garantire l'applicazione coerente di detta disposizione da parte dei diversi uffici federali. Il promemoria tratterà in particolare le seguenti questioni:

- computabilità dei costi di pianificazione e di progettazione;
- prestazioni proprie (costi interni della direzione dei progetti);
- acquisto di terreni;
- partecipazione in proporzione ai vantaggi.

⁵ Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSU, RS 616.1)

4.2 Accordi sul finanziamento

4.2.1 Parti contraenti degli accordi sul finanziamento

L'articolo 17b capoverso 1 LUMin prevede quanto segue: *«I contributi sono versati per il tramite dei Cantoni agli enti responsabili. Questi enti si costituiscono secondo il diritto cantonale.»* L'articolo 24 capoverso 4 OUMin stabilisce inoltre: *«In base alla convenzione sulle prestazioni, d'intesa con l'ente responsabile l'Ufficio federale competente fissa le modalità di pagamento dei progetti pronti per essere realizzati.»*

Nell'elaborazione della legge e dell'ordinanza l'intenzione del legislatore era quella di far sì che i fondi andassero direttamente agli enti responsabili. Durante i dibattiti parlamentari i Cantoni si sono tuttavia difesi contro questa disposizione, per cui è stato introdotto l'articolo 17b capoverso 1 LUMin. Quest'articolo di legge è prioritario, pertanto i contributi vanno versati ai Cantoni e a favore dell'ente responsabile.

Gli accordi sul finanziamento delle infrastrutture ferroviarie tra l'Ufficio federale competente e il Cantone o l'impresa delle infrastrutture (impresa di trasporto) vengono stipulati ai sensi della legislazione ferroviaria (art. 17b cpv. 3 LUMin).

I Cantoni devono essere parti contraenti dell'accordo sul finanziamento, poiché ricevono i fondi (normalmente versati per intero) e diventano pertanto interlocutori per la Confederazione, in particolare per quanto riguarda il controlling (controlling delle scadenze, delle finanze e dei costi). Questa regola vale sia per singole misure sia per interi pacchetti di misure. Il finanziamento della misura deve essere garantito e le responsabilità disciplinate.

Per poter firmare un accordo sul finanziamento, tra le parti coinvolte (Cantoni, Comuni, aziende di trasporto ecc.) deve esistere una regolamentazione vincolante per tutte le parti che disciplini gli aspetti inerenti al finanziamento e alle responsabilità (per ulteriori informazioni cfr. cap. 2.2). Gli agglomerati sono liberi di stabilirne la forma giuridica.

Misure pronte per la realizzazione e il cui finanziamento è assicurato

Di norma un accordo sul finanziamento può essere firmato unicamente se una misura è pronta per la realizzazione e il suo finanziamento è assicurato. Un'eccezione è costituita dal settore ferroviario (cfr. cap. 4.2.2).

Una misura è pronta per la realizzazione e il suo finanziamento è assicurato se sono state prese tutte le decisioni necessarie inerenti alla pianificazione e al finanziamento. Ciò significa che le autorizzazioni dei piani sono in vigore (le eventuali procedure di ricorso devono essere concluse) e che l'autorità competente ha rilasciato l'autorizzazione edilizia. Il finanziamento da parte del/dei Comune/i e del/dei Cantone/i [nonché dell'ente regionale] deve essere garantito, dunque sono state prese anche le decisioni aventi valore legale in merito ai crediti (crediti cantonali, cittadini, comunali ecc.).

Armonizzazione con il programma d'agglomerato

Il cofinanziamento da parte della Confederazione è assicurato soltanto se le misure corrispondono al programma d'agglomerato nonché alle condizioni fissate nell'ambito dell'esame da parte della Confederazione che costituivano per la Confederazione le basi per la fissazione dell'aliquota di contribuzione. Se una misura del programma d'agglomerato viene modificata in modo tale da poter influenzare visibilmente l'effetto della misura stessa (modifica importante), per la modifica di tale misura è necessaria l'autorizzazione della Confederazione (cfr. le spiegazioni relative al cap. 6.1.2). Se in questo contesto per una misura modificata non viene concessa alcuna

autorizzazione, si applicano le conseguenze giuridiche dell'adempimento parziale o dell'inadempimento (cfr. cap. 6.2).

Le condizioni fissate nell'ambito dell'esame da parte della Confederazione sono contenute nei programmi d'esame del 2014.

Panoramica delle procedure per la stipulazione di un accordo sul finanziamento

Nell'ambito delle misure relative alla circolazione stradale e al traffico lento, sono le relative direttive dell'USTRA a disciplinare la procedura di presentazione di un ricorso per contributi della Confederazione destinati alle misure (parziali) corrispondenti del programma d'agglomerato, la procedura per la gestione finanziaria della pianificazione, del pagamento e del conteggio dei contributi federali nonché il controlling della gestione dei crediti concordati e dei contributi federali.

Nell'ambito delle misure relative al settore ferroviario (tram, ferrovie ecc.), tale procedura è disciplinata dalla legislazione sulle ferrovie (in particolare l'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari, OPAPIF) come pure dalla direttiva dell'UFT sul controlling, Programmi d'agglomerato.

4.2.2 Misure relative al settore ferroviario (UFT)

Un accordo sul finanziamento può essere firmato unicamente se:

- la misura ha il **finanziamento assicurato**, vale a dire se sono stati approvati i necessari finanziamenti, e
- vi è stata di regola la decisione d'approvazione dei piani (la misura è **pronta per la realizzazione**).

In casi motivati, si può sottoscrivere un accordo sul finanziamento per una misura se quest'ultima ha il finanziamento assicurato (finanziamenti approvati per tutte le misure parziali o i progetti) ma una sola misura parziale (o un progetto) è pronta per la realizzazione.

4.2.3 In relazione alla conclusione di accordi sul finanziamento nell'ambito di pacchetti di misure, occorre tenere conto di quanto segue:

- **Misure (pacchetti di misure) UFT:**

Un pacchetto di misure (o una singola misura) può essere suddiviso in diversi accordi sul finanziamento. In questo caso l'accordo sul finanziamento stabilisce il contributo massimo per la misura parziale (per il progetto) nonché i contributi massimi per ogni ulteriore misura parziale (per ogni ulteriore progetto). I contributi per più accordi sul finanziamento destinati **a una misura**, in caso di necessità, possono essere trasferiti. Questo contributo massimo non può però essere oltrepassato.

- **Misure (pacchetti di misure) USTRA:**

- **Misure relative al settore stradale**

Un pacchetto di misure (o una singola misura) può essere suddiviso in diversi accordi sul finanziamento, se contemporaneamente tutte le misure corrispondenti non sono pronte per la realizzazione e il loro finanziamento non è assicurato o se rientrano nelle competenze di diversi Comuni o Cantoni. In seguito, non appena una **misura parziale di un pacchetto di misure o una singola misura** è pronta per la realizzazione e ha il finanziamento assicurato, si può sottoscrivere un primo accordo a condizione che ci sia una **regola vincolante** per l'intero pacchetto di misure (o per l'intera misura). La regola vincolante fissa **in via definitiva** il contributo massimo per la prima misura parziale del pacchetto di misure (o della misura) e **in via provvisoria** i contributi massimi per ogni ulteriore singola misura parziale. La regola vincolante deve essere definita di comune

accordo con tutte le parti interessate dal pacchetto di misure (o dalla misura in questione).

Il secondo accordo sul finanziamento può essere sottoscritto non appena la successiva misura parziale del pacchetto di misure (o della misura) è pronta per la realizzazione e il finanziamento è assicurato. La regola vincolante fissa poi in via definitiva il contributo massimo per questa seconda misura parziale e in via provvisoria i contributi massimi per tutte le ulteriori misure parziali del pacchetto (o la misura in questione). Questa procedura viene ripetuta fino all'attuazione di tutte le misure parziali.

- **Misure relative al traffico lento**

Si può giungere a una regolamentazione vincolante anche in vista della suddivisione di pacchetti di misure relativi al traffico lento. Questi pacchetti di misure possono essere ulteriormente suddivisi in sottopacchetti, che sono riportati nell'allegato F della documentazione sulla richiesta di elaborazione di un accordo sulle prestazioni (cfr. le direttive USTRA relative alle misure di circolazione stradale e traffico lento del 21 ottobre 2013). Qualora non fossero ancora state definite in modo chiaro tutte le misure parziali di un pacchetto, vengono riportate soltanto le misure per le quali è stato sottoscritto un accordo sul finanziamento. Le misure rimanenti vengono indicate con la dicitura «misure rimanenti».

Nell'ambito dei pacchetti di misure, una misura parziale che l'ente responsabile non s'impegna ad attuare può essere sostituita da un'altra misura parziale che corrisponda all'obiettivo e al contenuto del pacchetto di misure. La sostituzione di misure parziali rientra tuttavia nella modifica di misure, pertanto è soggetta ad approvazione da parte della Confederazione (cfr. cap. 6.1.3).

Attenzione: sebbene una misura o un pacchetto di misure possa essere suddiviso in diversi accordi sul finanziamento, al contrario le misure elencate esplicitamente nel messaggio concernente il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015 (lista delle misure, priorità A di cui al capitolo 3.3) non possono essere raggruppate in un unico accordo sul finanziamento.

4.3 Inizio dei lavori

4.3.1 Nessun commento.

4.3.2 Alle condizioni previste, i lavori possono essere avviati in anticipo prima della sottoscrizione di un accordo sul finanziamento, tuttavia non possono in alcun modo essere autorizzati prima della sottoscrizione della convenzione sulle prestazioni (in passato veniva concessa una deroga in caso di progetti urgenti in virtù dell'art. 15 LFIT).

Un'autorizzazione a iniziare i lavori in anticipo può essere concessa soltanto se la misura o la misura parziale in questione è menzionata esplicitamente. Questa autorizzazione non comporta alcun diritto al versamento di contributi federali. Per questo è necessaria la conclusione del rispettivo accordo sul finanziamento.

Sono esclusi dall'autorizzazione i lavori di pianificazione e di progettazione per i quali si può richiedere un cofinanziamento anche più tardi (cfr. cap. 4.1.6).

4.3.3 In linea di massima l'inizio dei lavori relativi alle misure della lista A di 2a generazione è fissato entro quattro anni dalla sottoscrizione della convenzione sulle prestazioni. L'espressione «in linea di massima» implica che vi sono situazioni per le quali potrebbe essere concessa una deroga, per esempio qualora si dovesse rispondere di

un ritardo dovuto alla Confederazione a causa di problemi di liquidità.

Se la Confederazione constata che lo scadenziario dell'attuazione delle misure (per motivi non sostenibili dalla Confederazione) non è armonizzato con il senso e lo spirito del programma d'agglomerato, ciò può essere considerato come adempimento parziale e può consentire alla Confederazione di adottare le misure di cui ai capitoli 6.2.2 e 6.2.3.

4.4 Modalità di versamento

Questo capitolo fissa i principi validi per tutte le misure, ossia per gli accordi sul finanziamento stipulati sia con l'UFT sia con l'USTRA. Questi principi hanno lo scopo di garantire una certa uniformità a livello di attuazione. Ulteriori regole sono oggetto delle direttive USTRA relative alle misure di circolazione stradale e traffico lento nonché della direttiva dell'UFT sul controlling, Programmi d'agglomerato.

4.4.1 Le modalità di versamento vengono disciplinate nell'accordo sul finanziamento.

4.4.2 Il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015, la cui adozione è prevista per la fine del 2014, assicura i mezzi per i programmi d'agglomerato. In virtù dell'articolo 10 LFIT, ogni anno in dicembre il Parlamento federale decreta i prelievi dal fondo infrastrutturale.

4.4.3 Nessun commento.

4.4.4 Mezzi garantiti e problema di liquidità del fondo infrastrutturale

Sebbene il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015, la cui adozione è prevista per la fine del 2014, assicuri la disponibilità dei mezzi, la liquidità del fondo infrastrutturale dipende dal preventivo e dunque dai crediti a preventivo approvati ogni anno dal Parlamento federale. I mezzi sono pertanto garantiti per principio, tuttavia possono verificarsi ritardi. Se nel fondo infrastrutturale si dovessero riscontrare problemi di liquidità, il/i Cantone/i e, se del caso, altri partner possono prefinanziare le misure. In questo caso si applicherebbero le disposizioni dell'articolo 24a OUMin.

4.4.5 Nessun commento.

5 Controllo dell'attuazione, controllo degli effetti e controlling (controllo delle scadenze, dei costi e finanziario)

I diversi processi di controllo dei programmi d'agglomerato vengono coordinati dall'ARE.

5.1 Controllo dell'attuazione

Come disciplinato nelle istruzioni di 3a generazione (bozza, stato xxx, p. es. 26 settembre 2014), il controllo dell'attuazione avviene sotto forma di un reporting sull'attuazione. Questo rapporto si compone di due parti. La prima parte (descrittiva) va integrata direttamente nel programma d'agglomerato di 3a generazione e, oltre a illustrare lo scenario auspicato e le strategie parziali derivanti da esso, costituisce anche un'ulteriore base rilevante per la definizione delle misure nel programma d'agglomerato di 3a generazione. La seconda parte (tabellare) va compilata in un singolo allegato del programma d'agglomerato e fornisce informazioni in merito allo stato dell'attuazione delle misure contenute nella convenzione sulle prestazioni. Le tabelle devono altresì informare in merito ai progressi dei progetti considerati urgenti.

La Confederazione si è impegnata a esaminare in modo distinto le misure e i programmi per tenere conto il più possibile delle particolarità di ciascun agglomerato, garantendo la parità di trattamento. Di conseguenza, essa ha cercato di lavorare in stretta collaborazione con tutti gli attori coinvolti. Anche nella fase di attuazione, la Confederazione manterrà questo atteggiamento di base.

5.2 Controllo degli effetti

Il controllo degli effetti si basa su un sistema di indicatori che fornisce informazioni in merito allo sviluppo dei trasporti e degli insediamenti negli agglomerati. Si tratta dei seguenti quattro indicatori del «monitoraggio e del controllo degli effetti dei programmi d'agglomerato» (indicatori MOCA) che vengono aggiornati periodicamente dalla Confederazione: «ripartizione modale», «incidenti», «abitanti secondo classe di collegamento dei trasporti pubblici» e «impiegati secondo classe di collegamento dei trasporti pubblici».

In futuro, questi quattro indicatori MOCA saranno integrati nei controlli degli effetti al fine di osservare il loro sviluppo nel tempo e di analizzarlo in relazione al programma d'agglomerato della generazione successiva corrispondente. Il rilevamento dei dati viene centralizzato alla Confederazione. Se necessario la Confederazione farà ricorso alla collaborazione con i Cantoni o gli enti regionali.

5.3 Controlling

Il controlling (controllo delle scadenze, dei costi e finanziario) degli uffici federali (USTRA e UFT) serve in primo luogo per la gestione dei flussi finanziari del fondo infrastrutturale. La gestione del fondo infrastrutturale con crediti d'impegno sulla base dello stato dei prezzi del 2005 e l'aumento dei crediti d'impegno nella misura del rincaro documentato e dell'IVA rendono necessario un sistema di controlling oneroso da realizzare. La Confederazione mira a mantenere al più basso livello possibile l'onere del controlling presso tutti gli enti coinvolti.

Per quanto possibile saranno sfruttate le sinergie con i controlli dell'attuazione e degli effetti.

5.4 Controlli a campione

Possono essere effettuati controlli a campione se la Confederazione viene a conoscenza, in un modo o nell'altro (p. es. nell'ambito del progetto preliminare o tramite i media), che una misura o un pacchetto di misure non viene attuato nel senso e con lo spirito originari del programma d'agglomerato e vi è pertanto il rischio che il piano globale del programma d'agglomerato venga messo a rischio. La Confederazione deve poter richiedere ulteriori informazioni. Questo concerne tutte le misure di cui ai capitoli 3.1, 3.2 e 3.3.

6 Adempimento, adempimento parziale o inadempimento della convenzione sulle prestazioni

6.1 Adempimento della convenzione

6.1.1 Nessun commento.

6.1.2 Tutte le misure di cui ai capitoli 3.1, 3.2 e 3.3 sono parte integrante del piano globale del programma d'agglomerato. È possibile modificare misure elencate nel rapporto d'esame del 2014, che su questa base sono state integrate nella convenzione sulle prestazioni, qualora l'effetto della misura modificata risulti comparabile o migliore. Le esperienze maturate nell'ambito dell'attuazione della convenzione sulle prestazioni di 1a generazione hanno dimostrato che la formulazione «autorizzazione scritta», impiegata finora, evidentemente non è chiara ed è stata rispettata a malapena. Per questo motivo la Confederazione è venuta a conoscenza solo in seguito, nell'ambito del reporting sull'attuazione del programma d'agglomerato di 1a generazione, di diverse modifiche.

Secondo la nuova formulazione, pertanto, per la modifica importante di misure è necessaria l'approvazione da parte della Confederazione. Una modifica è da considerarsi importante qualora la misura modificata potrebbe influenzare in modo percepibile il suo effetto. In questo contesto pare piuttosto improbabile riuscire a definire criteri astratti generali validi per la valutazione della rilevanza dell'efficacia. In singoli casi ciò va valutato e motivato in un colloquio tra la Confederazione e gli agglomerati. Non solo gli agglomerati bensì anche la Confederazione è interessata a gestire nel modo più pragmatico possibile la procedura per la concessione dell'autorizzazione.

Per la modifica importante di misure conformemente ai capitoli 3.1 e 3.3 è necessaria l'autorizzazione scritta da parte della Confederazione. Per la modifica di misure conformemente al capitolo 3.2, invece, l'autorizzazione scritta è necessaria soltanto qualora la modifica dipendesse da una misura oggetto di cofinanziamento (p. es. misura accompagnatoria). In tutti gli altri casi è sufficiente menzionare la modifica nel reporting sull'attuazione delle misure. La dipendenza da una misura oggetto di cofinanziamento deve risultare dal rapporto d'esame (cfr. cap. 6) oppure deve essere evidente.

Non appena una modifica importante viene presa concretamente in considerazione, l'ente responsabile deve inoltrare alla Confederazione una domanda di autorizzazione. La Confederazione deve prendere una decisione tempestivamente, di regola entro 30 giorni. La comunicazione nel quadro del reporting sull'attuazione, parte II, tabelle relative all'attuazione non vale come richiesta per la concessione dell'autorizzazione alla modifica di una misura. Questa scadenza non può essere rispettata in particolare se il dossier di domanda risulta incompleto.

Si può contare sull'autorizzazione di una misura modificata se essa lascia supporre effetti comparabili o migliori, oppure se si può dimostrare come compensare in altro modo un'eventuale perdita dell'effetto.

In particolare, l'approvazione da parte della Confederazione serve anche quale garanzia per le parti contraenti. La concessione dell'approvazione implica l'adempimento della convenzione sulle prestazioni. Un rifiuto, invece, non impedisce alle parti contraenti di adottare la misura modificata. Il fatto che la misura venga adottata senza tenere conto di quanto convenuto, tuttavia, può considerarsi come

adempimento parziale oppure, in casi gravi quali per esempio una notevole perdita dell'effetto, come inadempimento.

Per la gestione delle modifiche di misure sottoposte alla Confederazione, quest'ultima ricopre i suoi margini di manovra nell'ambito dei principi legalitari generali. In questo contesto deve garantire in particolare il principio dell'uguaglianza giuridica e quello di proporzionalità. In questo contesto, quale frutto della riflessione alla base del programma, occorre sempre considerare anche la situazione generale: se per un agglomerato vengono richieste numerose modifiche che portano complessivamente a una notevole perdita dell'effetto, è auspicabile optare per un rifiuto dell'approvazione in relazione alle modifiche richieste. Il fatto che in un agglomerato numerose misure vengano adottate in modo invariato può invece portare a valutare con una certa indulgenza la modifica di singole misure.

Per le modifiche di cui al capitolo 3.3 è prevista una verifica dei progetti preliminari delle misure della lista A. Tale verifica serve a garantire che la misura pianificata conformemente al progetto preliminare consente di ottenere l'effetto auspicato. L'approvazione del progetto preliminare implica anche la valutazione di eventuali modifiche di misure (note al momento dell'approvazione). Le decisioni in merito alle modifiche successive all'approvazione del progetto preliminare avvengono nell'ambito della conclusione dell'accordo sul finanziamento.

Per il progetto preliminare devono essere inoltrati i seguenti documenti:

- indice di tutti i documenti disponibili;
- rapporto tecnico;
- piano generale;
- piantina;
- rapporto ambientale (se disponibile).

Di norma i progetti preliminari devono essere inoltrati due anni prima del previsto inizio dei lavori. Per favorire un'agevolazione, in caso di misure minori il dossier del progetto preliminare può essere inoltrato più a breve termine, oppure può addirittura evitare di essere inoltrato. In caso di mancato inoltro del dossier di un progetto preliminare occorre verificare se la misura è conforme al senso e allo spirito della convenzione sulle prestazioni nonché determinare il contributo federale nel quadro della conclusione dell'accordo sul finanziamento. Anche in questo caso, per la modifica importante di misure è necessaria l'approvazione da parte dell'ARE.

- 6.1.3 Di principio singole misure non possono essere sostituite da altre singole misure. Al contrario, tuttavia, deve essere possibile sostituire una misura parziale di un pacchetto di misure con un'altra misura parziale nell'ambito dello stesso pacchetto di misure. La sostituzione di una singola misura parziale è gestita come nel caso della modifica di misure, vale a dire valgono gli stessi requisiti della modifica di misure (in relazione all'obbligo dell'approvazione, alla procedura e ai requisiti per la concessione dell'autorizzazione). Per la modifica di misure relative al traffico lento si rimanda alle spiegazioni relative all'allegato 1.
- 6.1.4 Mentre la modifica importante di misure va inoltrata all'ARE per approvazione prima della sottoscrizione della convenzione sulle prestazioni (oppure, in caso di misure non cofinanziabili, indipendentemente da tale sottoscrizione), per la valutazione della modifica di misure dopo la sottoscrizione dell'accordo sul finanziamento è competente l'ufficio federale responsabile del finanziamento. Per i dettagli si rimanda alle direttive dell'USTRA e dell'UFT. Qualora si tratti di una modifica importante (cfr. cap. 6.1.2), l'ufficio federale competente può concedere la sua approvazione soltanto d'intesa con l'ARE.

6.2 Adempimento parziale o inadempimento della convenzione

Conformemente all'articolo 24 capoverso 2 OUMin, le conseguenze dell'inadempimento vanno disciplinate nella convenzione sulle prestazioni. Poiché il programma d'agglomerato è uno strumento relativamente nuovo che da un lato porterà al successo la riflessione alla base del programma (l'aliquota di contribuzione viene fissata in base all'efficacia del programma globale) e dall'altro consentirà di gestire il cofinanziamento della Confederazione mediante accordi sul finanziamento di singole misure nell'ambito di contratti di sovvenzionamento «ordinari», la regolamentazione dell'adempimento parziale o dell'inadempimento si rivela impegnativa.

Le disposizioni si propongono in primo luogo che tutti i partner di un programma d'agglomerato forniscano il contributo necessario anche nell'ambito dell'avvio e dell'attuazione concreta di un programma d'agglomerato. In questo senso occorre considerare che spesso le regolamentazioni successive costituiscono delle disposizioni potestative. Naturalmente per la gestione di queste disposizioni la Confederazione è legata ai principi legalitari generali, in particolare ai principi dell'uguaglianza giuridica e di proporzionalità come pure al divieto dell'arbitrarietà. Nell'ambito della gestione delle disposizioni successive, la Confederazione si orienterà alla tutela della riflessione alla base del programma e prenderà in considerazione anche le condizioni quadro specifiche dell'agglomerato.

La Confederazione è consapevole che determinate situazioni potrebbero rendere difficoltosa l'attuazione delle misure concordate. Questo avviene per esempio nei seguenti casi:

- se parti di un'agglomerato sono situate al di fuori del perimetro UST o all'estero e pertanto difficilmente beneficiano di misure cofinanziate ma, ciò nonostante, sono tenute ad adottare misure considerevoli o prestazioni proprie non cofinanziabili nell'ambito della convenzione sulle prestazioni (cfr. cap. 3.1);
- se un agglomerato ha richiesto il cofinanziamento di misure che tuttavia sono state integrate nella convenzione sulle prestazioni quali prestazioni proprie (cfr. cap. 3.2) e l'agglomerato è in grado di fornire la prova che senza il cofinanziamento da parte della Confederazione la misura corrispondente sarebbe insostenibile;
- allo stesso modo, in caso di misure (conformemente ai cap. 3.1 o 3.2) per le quali fin dall'inizio (nel rapporto d'esame) sono stati constatati ben pochi effetti, l'attuazione parziale non può giustificare alcuna misura di ampia portata.

Per l'agglomerato in questione occorre tenere conto di circostanze del genere e di altre circostanze concrete, qualora ciò sia ammesso (nell'ambito del principio dell'uguaglianza giuridica) e necessario (se del caso in base a considerazioni in merito alla proporzionalità),

nel caso in cui si debba prendere in considerazione lo stato d'attuazione per la valutazione di un eventuale programma d'agglomerato di 3a generazione o si debbano adottare misure conformemente al capitolo 6.

Allo stesso modo, la Confederazione deve naturalmente sentire gli enti responsabili coinvolti prima di adottare misure conformemente al capitolo 6, altrimenti la concessione del diritto di audizione sarebbe rifiutata.

L'attuale programma mette a disposizione della Confederazione diverse misure che possono essere attuate in caso di adempimento parziale e di inadempimento della convenzione sulle prestazioni. Di principio, quest'ultima prevede due meccanismi diversi:

- la riduzione o la sospensione di contributi federali per una misura concreta nel caso in cui quest'ultima non venga attuata o lo sia in modo insufficiente (cfr. cap. 6.2.1 e 6.2.2). Questo meccanismo può essere applicato soltanto in caso di misure cofinanziate dalla Confederazione;
- poiché buona parte delle misure concordate ritenute rilevanti per il calcolo dell'aliquota di contribuzione non è cofinanziata dalla Confederazione, sono necessari ulteriori meccanismi per poter garantire che il piano globale del programma d'agglomerato venga attuato nel modo più ampio possibile. Alla Confederazione sarà dunque concessa la possibilità di sospendere la conclusione di nuovi accordi sul finanziamento nel caso in cui dovesse emergere che singole misure non sono state avviate o attuate oppure lo sono state in modo insufficiente (cfr. cap. 6.2.3). In altre parole, lo strumento della sospensione consentirà alla Confederazione di rispettare la sua responsabilità al fine di garantire un'attuazione coerente e armonizzata del programma d'agglomerato. In conclusione, una sospensione imminente può fungere da sostegno per gli enti responsabili qualora si dovessero indurre singoli attori discostati ad attuare le misure concordate.

- 6.2.1 Se una misura della lista A (cap. 3.3) non viene realizzata, il diritto al relativo aiuto finanziario decade. Ciò può avvenire per scadenza (nel caso in cui una misura non venga realizzata entro il 2027) oppure se già prima della scadenza si dovesse constatare definitivamente che una misura non può essere realizzata. Questo accade per esempio se gli aventi diritto al voto o il Parlamento respingono definitivamente le decisioni necessarie per la realizzazione, se una decisione del Tribunale risulta passata in giudicato oppure se l'ente responsabile del programma d'agglomerato ha esaurito senza successo tutte le possibilità che aveva a disposizione per raggiungere l'attuazione della misura in questione (semmai modificata). In altre parole, il diritto decade se le parti contraenti non s'impegnano ad attuare le misure previste e il Cantone comunica questa circostanza in forma scritta alla Confederazione. In questo caso i mezzi corrispondenti vengono liberati e vengono poi messi a disposizione per le future generazioni dei programmi di tutti gli agglomerati (cap. 6.2.4). Conformemente al capitolo 6.2.3 (cfr. le relative spiegazioni) può essere ordinata la sospensione cumulativa di ulteriori misure.
- 6.2.2 Anche il presente capitolo viene applicato soltanto in caso di misure cofinanziate. Si è in presenza di un adempimento parziale quando singoli elementi di una misura che influiscono sull'effetto della stessa non vengono realizzati oppure quando una modifica importante viene introdotta senza l'autorizzazione della Confederazione. In questi casi il contributo federale può essere ridotto in modo appropriato oppure rifiutato in funzione dell'entità della perdita rispetto all'effetto auspicato. Conformemente al capitolo 6.2.3 (cfr. le relative spiegazioni) può essere ordinata la sospensione cumulativa di ulteriori misure.
- 6.2.3 Il presente capitolo può essere applicato per tutti i tipi di misure (misure cofinanziate e misure non cofinanziate) non appena la Confederazione constata che una misura non è stata avviata e/o attuata o lo è stata in modo insufficiente. In questo caso devono

essere messi in conto anche ritardi che potrebbero compromettere l'attuazione coerente e armonizzata del programma. Un avvio o un'attuazione parziale avviene segnatamente qualora l'orizzonte temporale concordato per l'inizio dell'attuazione (in caso di misure della lista A di 2a generazione si tratta di quattro anni, cfr. cap. 4.3.3 della convenzione sulle prestazioni) non venga rispettato. Si è in presenza di un'attuazione parziale in particolare quando una misura viene modificata notevolmente senza l'autorizzazione della Confederazione (cfr. cap. 6.1.2).

Qualora l'avvio o l'attuazione parziale delle misure in discussione dovesse comportare ripercussioni notevoli sull'attuazione del piano globale del programma d'agglomerato e sul suo effetto, la Confederazione può sospendere la conclusione di ulteriori accordi sul finanziamento indipendentemente se questi ultimi sono correlati o meno con la misura in discussione. Questo tipo di sospensione viene applicato soltanto in casi eccezionali ai sensi di un'ultima ratio.

In tutti gli altri casi, la Confederazione può sospendere la conclusione di ulteriori accordi sul finanziamento soltanto se questi ultimi sono correlati con la misura in discussione. Tale correlazione deve risultare dal rapporto d'esame (cfr. cap. xxx) oppure deve essere palese.

La sospensione costituisce anche una misura che naturalmente può essere attribuita soltanto dopo una discussione con la parte contraente e una valutazione accurata da parte della Confederazione. Una sospensione, tuttavia, causa soltanto il blocco della conclusione di un accordo sul finanziamento. Non appena l'inadempienza viene riparata, la sospensione viene annullata.

Di principio la Confederazione è interessata ad attuare il maggior numero di misure, pertanto non ricorrerà in modo avventato allo strumento della sospensione. La Confederazione, tuttavia, deve anche impegnarsi affinché i contributi federali vengano impiegati nel modo più efficiente possibile e nel rispetto del principio dell'uguaglianza giuridica.

- 6.2.4 Questo capitolo rappresenta la diretta conseguenza della regola di condotta che la Confederazione è tenuta a rispettare per poter garantire il più possibile la parità di trattamento tra tutti gli agglomerati. Poiché il fondo nel suo insieme ha disponibilità limitate, la Confederazione ha dovuto effettuare un controllo molto rigoroso dei programmi d'agglomerato e oggi non può permettersi di attenuare questo modo di procedere autorizzando trasferimenti di mezzi tra diverse misure al momento dell'attuazione del programma d'agglomerato. Il rischio di creare squilibri è, infatti, troppo elevato. Un'eccezione è costituita dalle misure parziali che possono essere sostituite da nuove misure parziali con effetti paragonabili nell'ambito dello stesso pacchetto di misure.

I mezzi finanziari non rivendicati non sono più disponibili per l'agglomerato e rimangono all'interno del fondo infrastrutturale. Questi fondi saranno parte integrante dell'importo complessivo disponibile per la generazione successiva del programma Traffico d'agglomerato. Essi potranno dunque essere utilizzati per tutti gli agglomerati.

- 6.2.5 Nessun commento.

6.3 Considerazione dello stato di attuazione delle misure nell'ambito della valutazione del programma d'agglomerato di generazioni successive

Come menzionato nel capitolo 1.4, i programmi d'agglomerato sono strumenti di pianificazione a lungo termine la cui attuazione deve essere garantita in modo coerente per tutte le generazioni. L'aliquota di contribuzione della Confederazione è definita in base agli effetti auspicati, tenendo conto che la valutazione di tali effetti avviene in un quadro globale. Qualora un agglomerato dei programmi d'agglomerato di 1a e 2a generazione abbia attuato le misure concordate in modo (ancora) insufficiente, questa lacuna viene presa in considerazione nel quadro della valutazione degli effetti auspicati del programma d'agglomerato di eventuali generazioni successive. Questo può causare una riduzione dei punti benefici, e di conseguenza anche dei contributi federali, nell'ambito di un eventuale programma d'agglomerato futuro. Per questo quadro globale sono determinanti tutte le misure (cap. 3.1, 3.2 e 3.3) e in questo contesto occorre prendere in considerazione le circostanze concrete dei singoli agglomerati. A tale riguardo si rimanda alle spiegazioni riportate precedentemente nei capitoli 2.2.3 e 6.2. Oltre alla considerazione nell'ambito di un quadro globale, non viene applicato nessun malus. Le rispettive argomentazioni nella direttiva di 2a generazione del 14 dicembre 2010 si sono rivelate difficilmente applicabili nella pratica.

Nell'ambito della valutazione degli effetti auspicati dei programmi d'agglomerato di generazioni successive, invece, è determinante se un agglomerato ha attuato le misure previste conformemente alla presente convenzione sulle prestazioni oppure se è a buon punto nella fase di attuazione di tali misure.

7 Modifica della convenzione sulle prestazioni

7.1 Modifica ordinaria della convenzione sulle prestazioni

7.1.1 Nessun commento.

7.1.2 Il Cantone (o eventualmente un ente regionale) è sempre tenuto a presentare un reporting sull'attuazione ai sensi del capitolo 5.1 della convenzione sulle prestazioni. I requisiti ad esso relativi saranno descritti nelle istruzioni di 3a generazione. Se l'agglomerato non aggiorna il programma d'agglomerato, non vi è alcuna possibilità per la generazione successiva (3a gen.) di ricevere contributi dalla Confederazione nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato. L'agglomerato, tuttavia, ha sempre la possibilità di aggiornare il programma d'agglomerato per l'esame nel corso di una generazione successiva (4a o 5a gen.), ad eccezione che vengano forniti nuovi mezzi.

7.2 Modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni

7.2.1 Nessun commento.

7.2.2 Clausola rebus sic stantibus

Questa clausola prevede che una parte contraente abbia diritto all'adeguamento del contratto (anche contro la volontà dell'altra parte contraente) se le condizioni che costituivano le basi del contratto subiscono modifiche sostanziali e questa modifica non poteva essere prevista. In applicazione di questa teoria, le parti contraenti hanno inoltre la possibilità di rescindere la convenzione.

7.2.3 Nessun commento.

8 Clausola di salvaguardia

Nessun commento.

9 Diritto applicabile e rimedi giuridici

9.1

Basi legali:

- Legge federale del 6 ottobre 2006 concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (legge sul fondo infrastrutturale, LFIT; RS 725.13)
- Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2)
- Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin; RS 725.116.21)
- Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSU; RS 616.1)

Attenzione: i criteri e la procedura relativi al versamento di contributi federali a favore di programmi d'agglomerato sono stati definiti per legge nell'ambito dell'attuazione della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), più precisamente nella legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin). Il fondo infrastrutturale disciplina il finanziamento mediante il fondo stesso, che si protrarrà fino al 2027. Il Consiglio federale, tuttavia, mediante la costituzione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) intende creare le premesse per un finanziamento sufficiente a lungo termine del programma d'agglomerato.

9.2

Nessun commento.

10 Entrata in vigore della convenzione sulle prestazioni

Nessun commento.

11 Ordine di importanza

Nessun commento.

Allegato 1 (lista di misure e pacchetti di misure per l'attuazione della strategia CP)

Piccole misure o pacchetti di misure relativi al traffico lento sono stati indicati per ciascun agglomerato in relazione a entrambi gli orizzonti temporali 2015-2018 (lista A) e 2019-2022 (lista B). Per entrambe le liste viene applicato il benchmark Traffico lento (cfr. il rapporto esplicativo sull'esame dei programmi d'agglomerato di 2a generazione, cap. 3.11.1). Nell'allegato 1 della convenzione sulle prestazioni sono riportate le misure e i pacchetti di misure dettagliati (benchmark compreso) per la strategia TL lista A.

Per ciascuna delle misure elencate nel presente allegato (con codice ARE) può essere sottoscritto un accordo sul finanziamento (relativo all'intera misura oppure anche a misure parziali), a patto che le condizioni di cui al capitolo 4.2.3 siano soddisfatte. In questo contesto valgono le stesse regole vigenti per le misure di cui al capitolo 3.3.

Per ogni voce dell'elenco delle misure relativo al benchmark Traffico lento vengono conclusi uno o più accordi sul finanziamento. Nell'ambito di questo pacchetto di misure, è possibile sostituire singole misure parziali con altre misure (misure sostitutive) anche dopo la sottoscrizione della convenzione sulle prestazioni.

Allegato 6 (Lista delle misure della convenzione sulle prestazioni di 1a generazione che non possono definitivamente essere realizzate entro il 2027 (CP 1a generazione cap. 3)

Cfr. le spiegazioni relative al capitolo 1.4.